

Edizione di mercoledì 31 Luglio 2019

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: termini e modalità di iscrizione all'elenco Mise

di **Debora Reverberi**

IVA

Dal 2020 cedibile il credito Iva trimestrale

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo – II° parte

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Tax credit riqualificazione alberghi: online l'elenco dei beneficiari

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DIRITTO SOCIETARIO

I limiti all'azione risarcitoria del socio contro gli amministratori

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: termini e modalità di iscrizione all'elenco Mise

di **Debora Reverberi**

Dalle ore 10 del 27.09.2019 fino alle ore 17 del 25.10.2019 saranno aperte le iscrizioni, ammesse esclusivamente tramite la procedura informatica dedicata, all'elenco Mise degli *innovation manager*.

L'atteso **decreto direttoriale del 29.07.2019 disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco Mise degli *innovation manager***, i manager qualificati e le società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto dell'omonima agevolazione.

L'iscrizione all'elenco comporta la verifica dei requisiti stabiliti in capo ai consulenti dall'[articolo 5](#), comma 2 e comma 3 del decreto attuativo del 07.05.2019 ed è **condizione necessaria** affinché siano agevolabili in capo alle imprese committenti i costi per **consulenze specialistiche manageriali in materia di:**

- **tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;**
- processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, ivi intendendo l'applicazione di **nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa dell'impresa** nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro;
- processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, ivi intendendo **l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.**

L'incentivo alle imprese **consiste in un contributo a fondo perduto sottoforma di voucher concedibile in regime "de minimis"** ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), introdotto dall'[articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) con l'obiettivo di **sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale** delle Pmi e delle reti d'impresa.

Si rammentano di seguito **i requisiti degli *innovation manager*:**

Area

- 01 Scienze matematiche e informatiche**
- 02 Scienze fisiche**
- 03 Scienze chimiche**
- 05 Scienze biologiche**

09 Ingegneria industriale e dell'informazione

13 Scienze economiche e statistiche

- **Master universitario di II livello** nelle aree suddette + svolgimento documentabile per **almeno 1 anno di incarichi** presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
- **Laurea magistrale** nelle aree suddette + svolgimento documentabile per **almeno 3 anni di incarichi** presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
- Svolgimento documentabile per **almeno 7 anni di incarichi** presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;

3. Società operanti nel settore delle attività di consulenza:

- con sede legale o un'unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- **società di capitali;**
- **non sottoposte** a procedura concorsuale, non in stato di **fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo** o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- **non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;**
- che abbiano **eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi**

4. Società accreditate presso gli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager od organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali oppure presso le Regioni o Province autonome, ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe.

In sede di presentazione della domanda **la società dovrà indicare l'elenco nominativo (massimo 10) di manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche**

5. i centri di trasferimento tecnologico in abito Industria 4.0

6. gli incubatori certificati di start-up innovative.

Il decreto direttoriale disciplina in particolare la **procedura di compilazione e presentazione delle istanze di iscrizione nel rispetto degli schemi ad esso allegati.**

Le domande presentate dai manager qualificati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Forma Domanda secondo schema **dell'allegato 1** al decreto 29.07.2019

Curriculum vitae secondo schema **dell'allegato 2** al decreto 29.07.2019

Contenuto Dichiarazione di possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all'[articolo 5](#), commi 2 e comma 3 del decreto attuativo 07.05.2019
Dichiarazione di specializzazione in uno o più ambiti di cui all'[articolo 3](#), commi 1, e 2, del decreto attuativo;
Dichiarazione dell'area territoriale nazionale (regioni) in cui intende erogare le prestazioni



IVA

Dal 2020 cedibile il credito Iva trimestrale

di **Sandro Cerato**

A partire dai **crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal prossimo 1° gennaio 2020** sarà possibile procedere anche alla **cessione del credito Iva** risultante dal **modello TR**.

È quanto previsto dall'[articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#) (inserito in sede di conversione in legge) con cui il legislatore ha esteso la possibilità di procedere con la **cessione del credito Iva** anche a quelli maturati nei **primi tre trimestri dell'anno**.

È bene osservare in primo luogo che la **cessione del credito Iva**, fino ad oggi consentita solo per quello **annuale**, può avvenire solo e lo stesso risulta **chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale**, osservando le disposizioni di cui all'**articolo 69 R.D. 2440/1923**, secondo cui, trattandosi di crediti vantati verso lo Stato, **la cessione deve avvenire con la presenza del Notaio** al fine di dare effetto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (alla quale dovrà essere **notificata la cessione**).

In merito alla **cedibilità dei crediti Iva trimestrali**, quale nuova opportunità prevista dal Decreto crescita, si deve in primo luogo evidenziare che **devono sussistere i requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale** di cui all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#) (aliquota media sugli acquisti superiore a quelle sulle vendite, acquisto di beni ammortizzabili, ecc.).

La novella normativa supera quanto previsto in precedenza dall'[articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#), secondo cui era esclusivamente riconosciuta la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale Iva.

Infatti, per quanto riguarda i **crediti Iva trimestrali**, già con la [circolare 6/E/2006](#), l'Agenzia ha affermato che dalla lettura del citato [articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#), si può desumere **l'impossibilità di cedere il credito Iva trimestrale**, poiché la norma si riferisce esclusivamente alla cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

Con la successiva [risoluzione 49/E/2006](#), è stato confermato che *"i crediti Iva di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria"*.

In contrasto con le indicazioni dell'Agenzia delle entrate si è espressa dapprima la **Cassazione** ([sentenza n. 13027/2015](#)), e successivamente anche la **Norma di comportamento dell'ADC n. 164 del 22.06.2006**, in cui si osserva che il credito richiesto a rimborso è confermato in sede di dichiarazione annuale Iva può essere **ceduto a terzi con le modalità previste dall'articolo 69**

[R.D. 2440/1923.](#)

In tempi più recenti, Assonime (nella **circolare n. 39 del 20.12.2018**) ha correttamente evidenziato che **distinguere tra cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e cessione del credito Iva infrannuale** comporterebbe una discriminazione non giustificata, richiedendo nel contempo una modifica normativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Accogliendo le istanze pervenute da più parti, come anticipato l'[articolo 12-sexies D.L. 34/2019](#) prevede che, a partire dalle istanze di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà possibile **cedere anche il credito infrannuale richiesto a rimborso**.

Operativamente, il **primo credito Iva cedibile sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato entro il 30 aprile 2020** e riferito al **primo trimestre dello stesso anno**, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall'[articolo 69 R.D. 2440/1923](#) (**cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio**).



IMPOSTE SUL REDDITO

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo – II° parte

di **Alessandro Bonuzzi**

Nel [precedente contributo](#), rappresentante la I° parte di un'analisi a 360 gradi della disciplina relativa al **trattamento fiscale degli immobili** relativi all'esercizio di arti e professioni, sulla base dei chiarimenti forniti dalla **Fondazione Nazionale Commercialisti** con il **Documento di ricerca** dello scorso 25 luglio, è stata trattata la fiscalità degli **ammortamenti** e dei **canoni di leasing**.

Il presente articolo si occupa, invece, degli aspetti legati alla deducibilità delle spese di **ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione**, nonché inerenti la rilevanza fiscale della **plusvalenza** o **minusvalenza** derivante dalla cessione dell'immobile, sempre sulla scorta del contenuto del citato elaborato della **FNC**.

In tema di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative al **mantenimento** degli **immobili strumentali** all'attività, occorre distinguere tra **spese incrementative** e **non incrementative**.

Per quanto riguarda queste ultime, dovendo intendersi per tali le **spese non imputabili ad incremento del fabbricato**, l'[articolo 54, comma 2, Tuir](#) prevede espressamente che sono deducibili, **nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo** di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eventuale **eccedenza** è deducibile in **quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi**.

Le **spese incrementative**, che, determinando un incremento della **capacità produttiva** del fabbricato o incrementandone la **vita utile**, vanno imputate ad **incremento del costo fiscale dell'immobile**, sono deducibili sotto forma di **maggiori quote di ammortamento**.

Tuttavia, se tale trattamento rappresenta quello sicuramente applicabile con riferimento ai **fabbricati ammortizzabili**, poiché acquistati nel **triennio 2007-2009** oppure **fino al 14.6.1990**, non è chiaro il regime di deducibilità da destinare alle spese incrementative riferite a **immobili strumentali non ammortizzabili**, ossia per i quali **non** è riconosciuta la **deducibilità** delle connesse **quote di ammortamento**.

In pratica, quindi, il riferimento è agli immobili **acquistati dal 15.6.1990 al 31.12.2006** e a partire **dal 2010**, nonché, aggiunge il Documento, agli **“immobili acquisiti in successione o donazione ovvero ancora agli immobili di terzi detenuti in locazione, anche finanziaria, o comodato”**. Al riguardo è necessario distinguere a seconda di **quando** e **come** si è perfezionato

il **possesso** del fabbricato, nonché è avvenuto il **sostenimento** della spesa:

- le spese di **manutenzione incrementative** sostenute **dall'1.1.2007** su immobili **acquistati dal 15.6.1990 al 31.12.2006** sono deducibili in **quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei 4 successivi**, in base alla **disciplina previgente** contenuta nel **comma 2 dell'articolo 54 Tuir** ([circolare 47/E/2008](#));
- le spese di **manutenzione incrementative** sostenute su immobili strumentali acquisiti a titolo gratuito o condotti in locazione o comodato sono deducibili, **nel periodo d'imposta di sostenimento**, nel **limite del 5% del costo complessivo** di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eventuale **eccedenza** è deducibile in **quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi** ([risoluzione 99/E/2009](#));
- le spese di **manutenzione incrementative** sostenute su immobili **acquistati dal 2010** dovrebbero essere deducibili, secondo un'interpretazione di ordine sistematico, sempre **nel periodo d'imposta di sostenimento**, nel **limite del 5% del costo complessivo** di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risultanti all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eventuale **eccedenza** sarebbe deducibile in **quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi**. Tuttavia, **osserva la Fondazione**, se, per gli **immobili acquistati dal 2014**, si volesse sostenere la deducibilità delle quote di ammortamento, in ragione del **principio di equivalenza** tra l'acquisito in **proprietà** e in **leasing**, andando **contro** il pensiero dell'Agenzia delle entrate, le spese sarebbero deducibili sotto forma di **maggiori quote di ammortamento**.

Per quanto concerne gli **immobili ad uso promiscuo**, le relative **spese non incrementative** di **ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione** sono **deducibili** in misura pari **al 50%**.

Infine, sulla disciplina relativa alle **plusvalenze e minusvalenze** derivanti dal **realizzo** degli immobili nell'ambito del reddito di lavoro autonomo di cui ai [commi 1-bis e 1-bis.1 dell'articolo 54 Tuir](#), il Documento di ricerca afferma che:

- la **cessione** di immobili **strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009** è idonea a generare **plusvalenze tassabili** o **minusvalenze deducibili**, così come l'**autoconsumo** ma solo in caso di emersione di un plusvalore;
- le **istruzioni al quadro RE del modello Redditi 2019** hanno, invece, **definitivamente chiarito** che le **plusvalenze** e le **minusvalenze** derivanti dal **realizzo di immobili strumentali acquisiti dal 2010 non hanno rilevanza fiscale**;
- la **cessione** o l'**autoconsumo** di immobili **ad uso promiscuo non assumono rilevanza** ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Tax credit riqualificazione alberghi: online l'elenco dei beneficiari

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha pubblicato il [Decreto 05.07.2019](#) di approvazione dell'[elenco delle imprese ammesse](#) al **tax credit riqualificazione 2019** per le spese sostenute nel 2018 dalle strutture ricettive. Le risorse sono state assegnate **secondo l'ordine cronologico di presentazione** delle domande.

Gli stanziamenti destinati al **tax credit** riqualificazione, per l'anno 2019, ammontano a 116.700.000 euro: sono state **accolte 1975 domande** presentate da imprese che svolgono **attività alberghiera o agrituristica**.

Si ricorda che l'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) prevede l'attribuzione di un **credito d'imposta**, destinato alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del **1° gennaio 2012**, riconosciuto nella **misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, relative ad interventi che abbiano **finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione**, a condizione che abbiano **anche finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, ovvero**, ferma restando tale ultima condizione, **per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo**. Il beneficiario, inoltre, non può cedere a terzi, o destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Nello specifico, tra gli interventi agevolati rientrano ([D.M. n. 598 del 20.12.2017](#)):

1. gli interventi di **manutenzione straordinaria** di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. b\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, vale a dire ad esempio, opere e modifiche necessarie per **rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici** o interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, **purché non sia modificata la volumetria complessiva** degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
2. gli interventi di **restauro e risanamento conservativo**, di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, ossia interventi edilizi rivolti a **conservare l'organismo edilizio** e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il **mutamento delle destinazioni d'uso** purché con tali elementi compatibili;
3. gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. d\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un

- organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, etc.);
4. gli interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** come, ad esempio, quelli volti ad **eliminare gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità** di chiunque ed in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita;
 5. gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** come, ad esempio, quelli volti a conseguire un **indice di prestazione energetica** per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'**allegato I del decreto 16.02.2016 del Mise**;
 6. gli interventi destinati all'**adozione di misure antisismiche** (messa in sicurezza statica);
 7. l'**acquisto di mobili e componenti d'arredo** destinati esclusivamente alle strutture ricettive in argomento (ad esempio, sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione).

Il credito d'imposta deve essere fruito in **due quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, fino ad un **massimo di 200.000 euro** nel biennio di riferimento; il beneficio rientra nel limite degli aiuti *de minimis*, di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione europea del 18 dicembre 2013. Il **bonus fiscale è alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, **con altre agevolazioni della stessa natura** (articolo 3, comma 3, D.M. n. 598 del 20.12.2017); lo stesso non concorre alla formazione del reddito e ai fini Irap.

L'**effettività del sostenimento** delle spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un **revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali**, o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

Si ricorda, infine, che il *tax credit* deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso (**modello Redditi 2019** – periodo d'imposta 2018, nel quadro RU con il **codice credito A6**) ed è **utilizzabile in compensazione F24**, utilizzando il **codice tributo 6850**.

Il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Seminario di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

I limiti all'azione risarcitoria del socio contro gli amministratori

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 14778 pubblicata in data 30.05.2019](#), la Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla **proposizione dell'azione di responsabilità da parte del socio di S.r.l. nei confronti dell'organo amministrativo** e ha ritenuto che la stessa possa essere esperita dalla società o dalla curatela fallimentare, ma non anche dal singolo socio che non abbia sofferto un **pregiudizio immediato e diretto**.

Nello specifico, il socio di una S.r.l. aveva agito nei confronti dei tre amministratori della società per vedersi riconosciuti i danni conseguenti ad attività di **mala gestio** che questi ultimi avevano causato nel corso della propria gestione per le **false fatturazioni** e la **falsità in bilancio commesse**.

Il **Tribunale di primo grado** aveva ritenuto infondata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti al socio, poiché avente ad oggetto **offese indirette**, non risarcibili **ex articolo 2395 cod. civ.**; la sentenza di primo grado era stata integralmente confermata **in appello** con le medesime argomentazioni.

Il socio aveva quindi proposto **ricorso per Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la contraddittorietà della motivazione e l'erronea interpretazione dell'[articolo 2395 cod. civ.](#)

Investita della questione, la Suprema Corte ha ripercorso la decisione di secondo grado che aveva ritenuto infondata la domanda sul presupposto che il ricorrente aveva chiesto il risarcimento di danni indiretti, ossia di un **tipo di danni che l'articolo 2395 cod. civ. esclude possa essere fatto valere dal socio personalmente**.

Come noto, l'[articolo 2395 cod. civ.](#) anzidetto – di cui il ricorrente lamentava un'errata interpretazione da parte della Corte di appello – contempla il **diritto "al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori"**, azione che **"può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo"**.

Sul punto, la Cassazione ha rammentato la tesi dominante in giurisprudenza secondo cui, in tema di azione nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'[articolo 2395 cod. civ.](#), **"il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del**

pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'articolo 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società e dal curatore", ai sensi dell'articolo 146 L.F. (sul punto, cfr. [Cass. n. 8458/2014](#) e [Cass. n. 2157/2016](#)).

Tale regola costituisce specificazione del noto principio per cui i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che **costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società**, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente **reintegrazione indiretta a favore del socio** (sul punto, [Cass. n. 27733/2013](#)).

In buona sostanza, con la sentenza in commento, la Corte ha ribadito che *“delle condotte che arrecano danno alla società è quest'ultima (o la sua curatela) a doversi dolere, e che la reintegrazione della società nel valore perduto è conseguentemente **reintegrazione del socio, per la sua parte**”*.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, la Corte di Appello aveva fatto **corretta applicazione di tale regola**, ritenendo infondata la richiesta di risarcimento in quanto relativa a danni causati dagli amministratori alla società, attraverso le **false fatturazioni** e le **falsità in bilancio**, che solo indirettamente potevano costituire pregiudizio per il socio.

Il ricorrente si doleva della mancata rivisitazione da parte della Corte di Appello di un tale consolidato orientamento, ma la Suprema Corte ha osservato come il fatto che il giudice di secondo grado lo avesse, invece, seguito non potesse essere di certo **censurabile come violazione di legge**.

Per tale ragione, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla **rifusione delle spese** di lite nella misura di euro 10.000, oltre ad euro 200,00 per spese generali e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del **doppio del contributo unificato**.



Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >